

**Sentenza:** 9 novembre 2022, n. 264

**Materia:** protezione civile

**Parametri invocati:** art. 117, comma terzo, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Consiglio di Stato

**Oggetto:** art. 24, comma 9, della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (*Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale*)

**Esito:** illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Alessandra Cecconi

### **Sintesi:**

L'oggetto della pronuncia in epigrafe è l'art. 24 comma 9 della l.r. Umbria n. 11 del 2005, disposizione con la quale si attribuiva ai Comuni la competenza a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche – in luogo dell'ufficio tecnico regionale, come invece previsto dall'art. 89 D.P.R. n. 380/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*). Quest'ultimo prevede infatti che tutti i comuni siti in zone sismiche o comprendenti abitati da consolidare «*devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio*».

La questione è sollevata dal Consiglio di Stato in quanto rilevante per la definizione di un appello avente ad oggetto la richiesta di annullamento di un piano attuativo ad iniziativa privata, adottato da un Comune umbro, in vigenza della disposizione in esame e fondata, tra l'altro, proprio sull'assenza del parere dell'ufficio tecnico regionale in materia sismica.

La Corte in una breve ricostruzione del quadro normativo, ricorda che la l.r. 11/2005 è stata abrogata dalla successiva l.r. 1/2015 (*Testo unico del governo del territorio e materie correlate*) e che il contenuto della disposizione derogatoria di cui all'art. 24 sopra richiamato è stato comunque riproposto nella nuova disciplina del 2015 e che lo stesso è già stato oggetto di dichiarazione di illegittimità con sentenza della stessa Corte n. 68/2018.

Tuttavia l'abrogazione dell'art. 24 l.r. 11/2005 e la dichiarazione di incostituzionalità della successiva norma che ne riproponeva il contenuto, non impediscono il vaglio della questione sollevata dal Consiglio di Stato, chiamato a decidere l'appello in base al principio *tempus regit actum*, valutando il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni vigenti al momento dell'emissione del parere (nel caso in vigenza dell'art. 24 l.r. 11/2011).

Sul punto, come già esplicitato in precedenti pronunce, la Corte afferma che *“il contenuto normativo di una disposizione, allorché quest'ultima non sia stata formalmente rimossa dall'ordinamento, è vigente e applicabile (e, di conseguenza, ove ne ricorrano le condizioni, sottoponibile a verifica di legittimità costituzionale), pur se, in precedenza, un contenuto normativo identico, ma promanante o ricavabile da una differente disposizione, sia stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo.”*

Quindi le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate.

Come stabilito nella sentenza n. 84 del 1996, “la Corte «giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni», e queste ultime sono altresì «il tramite di ritrasferimento nell’ordinamento» delle valutazioni operate in sede di controllo di costituzionalità”.

Con la conseguenza che, “se su una data disposizione la Corte non si pronuncia, non solo la disposizione, ma anche la norma da essa espressa o da essa ricavabile continuerà a vivere nell’ordinamento, potendo peraltro quest’ultima divenire oggetto, per il tramite della relativa disposizione, d’una diversa questione di legittimità costituzionale”.

Ciò posto l’esame del merito è stringato e riprende le stesse motivazioni già formulate nella pronuncia n. 68/2018.

L’art. 89 t.u. edilizia costituisce, secondo la Corte, “norma di principio in materia di «governo del territorio» e di «protezione civile», in forza della «posizione “fondante”» che essa riveste nell’ordinamento, «attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di tutela dell’incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali» (sentenza n. 167 del 2014)”.

L’art. 24, comma 9 l.r.11/2011, sottoposto al giudizio della Corte, prevedendo che il parere sismico sugli strumenti urbanistici attuativi sia reso dal Comune, contrasta quindi con detto principio fondamentale nella parte in cui prescrive che sia il Comune, anziché l’ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni siti in zone sismiche.

Da qui la violazione dell’art. 117 comma 3 Cost.